

Scheda 1.6

Natura - Decreto del Presidente della Repubblica

Estremi - 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - Titolo secondo - Obblighi dei contribuenti - Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Supplemento Ordinario n. 1

Settore tematico - Attività connesse

Categoria - Fiscalità

Sintesi del contenuto - L'art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 indica la soglia di volume d'affari al di sotto della quale i produttori agricoli non devono tenere la contabilità IVA e per i quali l'iscrizione nel Registro delle Imprese non è obbligatoria. Si tenga presente che per la sola attività connessa di vendita diretta, sussiste l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese indipendentemente dalla soglia del volume d'affari (D L.vo n. 228/2001, art. 4 - Vedi Scheda 1.2)

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice